



CITTÀ DI CODROIPO

Piazza G. Garibaldi, 81 - 33033 - Codroipo (UD)

P. IVA 00461440307 - C.F. 80006530309

Pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it



LETTERA D'INVITO

Tipologia: concessione di servizi articolo 3, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: negoziata, articolo 3, comma 1, lettera uuu) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESO IL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI E CANONE MERCATALE**

CIG 953166639D

INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1. Premesse.....	4
Art. 2. Documentazione di gara.....	4
Art. 3. Chiarimenti.....	5
Art. 4. Comunicazioni	5
Capo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	7
Art. 5. Oggetto della concessione e suddivisione in lotti	7
Art. 6. Valore e durata della concessione	7
Art. 7. Aggió a base d'asta	7
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
Art. 8. Soggetti ammessi	8
Art. 9. Requisiti di ordine generale	8
Art. 10. Requisiti speciali e condizione d'esecuzione	8
10.1. Requisiti di idoneità professionale	8
10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria	8
10.3. Requisiti di capacità tecnico professionale	8
10.4. Condizione d'esecuzione	9
Art. 11. Sistemi di garanzia della qualità	9
Art. 12. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva	9
Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili	9
Art. 14. Avvalimento.....	9

Art. 15.	Subappalto.....	10
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA		12
Art. 16.	Presentazione dell’offerta e termini	12
16.1.	Sottoscrizione degli atti.....	12
16.2.	Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio.....	13
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		14
Art. 17.	Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)	14
17.1.	Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.....	14
17.2.	Contribuzione ANAC	14
17.3.	Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore.....	15
17.4.	Passoe.....	15
17.5.	Procura (campo non obbligatorio);	15
17.6.	f) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio);.....	15
Art. 18.	Soccorso istruttorio	16
Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....		17
Art. 19.	Documentazione tecnica	17
Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....		18
Art. 20.	Offerta economica.....	18
Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA.....		19
Art. 21.	Invio dell’offerta	19
Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE		20
Art. 22.	Criterio di aggiudicazione	20
22.1.	Punteggio Tecnico (PTec).....	20
22.2.	Punteggio Economico (PEco)	22
Capo 8 – FASE DI GARA		23
Art. 23.	Disciplina generale delle sedute.....	23
Art. 24.	Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa	23
Art. 25.	Apertura busta della documentazione tecnica.....	23
25.1.	La commissione giudicatrice	23
Art. 26.	Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria.....	24
26.1.	Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica».....	24
Art. 27.	Verifica di eventuali offerte anomale.....	24
Capo 9 – AGGIUDICAZIONE.....		26
Art. 28.	Proposta di aggiudicazione	26
Art. 29.	Aggiudicazione	26
Art. 30.	Controllo sul possesso dei requisiti.....	26
Art. 31.	Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione.....	26

Art. 32.	Adempimenti posteriori all'aggiudicazione	26
Capo 10 –	STIPULA DEL CONTRATTO	28
Art. 33.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	28
Art. 34.	Modalità di stipula del contratto	28
Art. 35.	Obblighi dell'aggiudicatario	28
Capo 11 –	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	29
Art. 36.	Accesso agli atti	29
36.1.	Eventuali limitazioni all'accesso agli atti	29
Art. 37.	Controversie	29
37.1.	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	29
37.2.	Controversie in materia contrattuale	29
Art. 38.	Supplente.....	29
Art. 39.	Riserva di aggiudicazione	29
Art. 40.	Altre disposizioni e informazioni.....	29
40.1.	Trattamento dei dati personali.....	30
Art. 41.	Allegati.....	30

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Premesse

- I. Il presente documento, il quale rappresenta formale lettera d'invito alla procedura nei confronti dell'operatore economico che lo riceve, disciplina la partecipazione alla gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n., indetta dal Comune di Codroipo (di seguito anche solo "Comune", o "Stazione Appaltante", o "Committente") – che opera autonomamente in quanto dotata della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del d.lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice).
- II. L'affidamento in oggetto è disposto con la determinazione all'uopo pubblicata tra la documentazione di gara, e avverrà mediante procedura negoziata, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- III. Trattandosi di procedura di valore inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice, non è fatta applicazione integrale del Codice stesso, e le regole di gara saranno conformi ai principi di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016, nonché a tutte le ulteriori disposizioni richiamate in auto-vincolo nei documenti di gara.
- IV. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico, denominato "eAppalti FVG" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" e/o "Sistema"), il cui accesso è consentito dal link <https://eappalti.regione.fvg.it/>, mediante il quale verranno gestite le fasi di invito, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
- V. Cliccando [qui](#) è possibile scaricare il "[Manuale di supporto per iscrizione all'Albo Operatori Economici](#)".
- VI. Cliccando [qui](#) è possibile scaricare le "[Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte](#)", che costituiscono parte integrante della documentazione di gara.
- VII. A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica, secondo le modalità e le specifiche/dotazioni tecniche previste nei manuali suindicati.
- VIII. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
- IX. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, e verrà integralmente pubblicata nella pertinente sezione sulla Piattaforma.
- X. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- XI. IL RUP è Silvana Commisso.

Art. 2. Documentazione di gara

- I. La documentazione di gara comprende:
 1. Lettera d'invito;
 2. Relazione ed indicazioni per la stesura del PE
 3. Capitolato prestazionale
 4. Schema di contratto
 5. Formulari (DGUE e modello offerta economica)

Art. 3. Chiarimenti

- I. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede, ordinariamente, all'evasione delle richieste entro **1 (un) giorno** lavorativo libero dal ricevimento;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e per il rispetto del termine di **4 (quattro) giorni** dal termine per la presentazione dell'offerta previsto dall'art. 74, comma 4 del Codice; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente, ovvero che non consentano di rispettare la somma dei termini poc'anzi indicati.
- II. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica per il tramite della specifica funzionalità presente nella stessa;
- III. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente sulla Piattaforma.
- IV. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
- V. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 4. Comunicazioni

- I. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
 - a) mediante la pubblicazione nella pertinente sezione della Piattaforma, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'articolo 76, comma 2-bis secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
 - b) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), anche per il tramite dell'apposita funzionalità della piattaforma, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni individuali agli offerenti.
- II. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 82/2005, ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'area della Piattaforma e all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.
- III. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- IV. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- V. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- VI. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

VII. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso ritenuto opportuno, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

Capo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 5. Oggetto della concessione e suddivisione in lotti

- I. Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019 (CPV 79940000-5, NUTS: ITH42).
- II. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti per le motivazioni già indicate nel capitolato prestazionale.

Art. 6. Valore e durata della concessione

- I. La durata della concessione è di anni tre solari, con inizio presunto dal 01/01/2023, e comunque decorrenti dall'effettivo avvio del servizio.
- II. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/20.
- III. L'importo complessivo della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del Codice, è pari a € 209.023,91 € (netto IVA), cui si aggiunge il valore per l'opzione solo eventuale di proroga pari ad € 34.837,32.
- IV. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Art. 7. Aggio a base d'asta

- I. L'aggio posto a base di gara, da intendersi come onnicomprensivo ai fini della remunerazione di tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale, nei termini e con le eccezioni previsti dallo schema di contratto, sono i seguenti:
 - a) Aggio: 18%

Gettito medio annuo stimato	Aggio %	Aggio annuale	Aggio triennale
387.081,32	18%	69.674,64	209.023,91

- II. Non potrà essere offerto un aggio superiore a quello posto a base d'asta.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8. Soggetti ammessi

- I. Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché regolarmente invitati dalla stazione appaltante, e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- II. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. La qualifica di mandante potrà essere acquisita sia da soggetti invitati individualmente, sia da soggetti che non hanno manifestato interesse in risposta all'avviso pubblico, non essendovi stata una fase di prequalifica in senso stretto, e non essendovi rischi di alterazione della concorrenza, non essendo stato contingentato il numero di operatori da invitare alla procedura.
- III. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Art. 9. Requisiti di ordine generale

- I. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- II. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Art. 10. Requisiti speciali e condizione d'esecuzione

- I. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, a semplice richiesta della stazione appaltante, devono essere trasmessi mediante FVOE.
- II. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

10.1. Requisiti di idoneità professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- I. Gli operatori economici, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del Codice, devono essere iscritti:
 - a) al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, il tutto per settore coerente con il concedendo servizio.
 - b) nella prima sezione dell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

- I. Non richiesti

10.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

- II. Esecuzione all'interno del periodo 01/11/2019 - 31/10/2022 di servizi analoghi di accertamento e/o riscossione di tributi o altre entrate, svolti in forza di almeno 5 contratti a favore di almeno 5 enti con popolazione non inferiore a quella della stazione appaltante, ciascuno dei quali di durata non inferiore

a 24 mesi all'interno del periodo suindicato (è ammesso il cumulo di diversi contratti solo in caso di gestione senza sostanziale soluzione di continuità, come ad esempio in caso di rinnovo).

- III. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
- IV. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto del contratto e del territorio di riferimento;
 - originale o copia conforme dei contratti.

10.4. Condizione d'esecuzione

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione E, del DGUE)

- I. L'offerente dovrà impegnarsi irrevocabilmente a mettere a disposizione un ufficio territoriale, in coerenza con quanto previsto dal capitolato prestazionale.

Art. 11. Sistemi di garanzia della qualità

- I. Non richiesto

Art. 12. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

- I. Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandataro o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE.
- II. I soggetti raggruppati:
 - a) devono essere indicate le quote di servizio che ciascun soggetto intende assumere;
 - b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 9;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 10.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, purché ciascun soggetto lo posseda in misura almeno pari al 10% (ovvero, arrotondando per eccesso, almeno 1 servizio).
- III. Non opera il principio di maggioranza in capo alla mandataria, per contrasto con la disciplina eurounitaria (CGUE, 28 aprile 2022, C-642/2020).

Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili **(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

- I. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui all'art. 47 del Codice, fermo restando che l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 9 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, devono essere dimostrati quanto all'iscrizione in camera di commercio dal consorzio e dai singoli consorziati; quanto all'iscrizione all'albo dai consorziati esecutori, fatta salva l'ipotesi in cui il consorzio esegua direttamente le prestazioni, nel qual caso dovrà essere dallo stesso posseduto.

Art. 14. Avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

- I. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, nei limiti della compatibilità con quanto nel prosieguo indicato, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

- II. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 89, l'attività di accertamento e riscossione è considerato compito essenziale che deve essere eseguita direttamente dall'aggiudicatario o da un soggetto appartenente al raggruppamento. Il tutto come meglio precisato nell'articolo che segue.
- III. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- IV. L'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- V. Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del Codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, fatto salvo il minor richiesto per il cd. avvalimento di garanzia.
- VI. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- VII. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- VIII. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- IX. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- X. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15. Subappalto

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

- i. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle prestazioni nel prosieguo indicate:
 - attacchinaggio;
 - installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;

- stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti;
 - ulteriori attività ancillari od accessorie che esulino dai singoli sub-procedimenti di accertamento e riscossione.
- ii. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è dunque vietato il subappalto e/o il sub-affidamento di prestazioni diverse da quelle suindicate, o comunque di quelle strettamente correlate a quelle previste dall'Albo ministeriale medesimo.
- iii. L'offerente è tenuto a dichiarare le prestazioni che intende subappaltare.
- iv. Si precisa che non costituiscono subappalto:
- le mere sub-forniture, così come definite dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 192 del 1998, non costituiscono subappalto;
 - le attività di cui al terzo comma dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016;

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 16. Presentazione dell'offerta e termini

- I. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 19/12/2022 – ore 10.00 - pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
- II. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione a) alla Piattaforma, con le modalità ivi stabilite.
- III. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>, accedendo alla Piattaforma con le proprie credenziali, e individuando la procedura in oggetto.
- IV. In particolare, il concorrente dovrà inviare:
 - la Documentazione amministrativa;
 - la Documentazione tecnica;
 - l'Offerta economica/PEF.
- V. Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
- VI. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.
- VII. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- VIII. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.
- IX. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16.1. Sottoscrizione degli atti

- I. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, sono sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

- II. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.
- III. La domanda e le offerte sono sottoscritte:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- IV. Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2. Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio

- I. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.
- II. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.
- III. Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al raggruppamento e compilare i campi richiesti.
- IV. La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.
- V. Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.
- VI. Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta dell'offerta tecnica, economica, nonché del documento d'offerta, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)

- I. Dopo aver compilato l'“anagrafica” di partecipazione, nella sezione “documenti amministrativi”, l'offerente dovrà caricare a Sistema la seguente documentazione:
- II. Cliccando sul link “Risposta Busta Amministrativa” (posizionato all'interno della sezione “Riassunto risposta”), ovvero per gli accessi successivi sul link “Modifica Risposta” (posizionato alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Amministrativa”), sarà possibile caricare la documentazione nel prosieguo elencata.
- III. Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva ed Esci”.
- IV. È necessario caricare a Sistema la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato denominato “DGUE”;
 - b) contribuzione Anac
 - c) documento PASSOE;
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
 - d) dichiarazione di opposizione all'accesso agli atti;
 - e) procura;
 - f) documentazione relativa all'avvalimento;
 - g) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
- V. Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

17.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

- I. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, conforme all'allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.
- II. Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
- III. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
- IV. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
- V. Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
- VI. Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

17.2. Contribuzione ANAC

- i. Il concorrente dovrà inserire/allegare il versamento del contributo all'ANAC”, copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento da effettuarsi nella seguente misura: **€ 20,00**.

- ii. Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
 - a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
- iii. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.
- iv. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d'ufficio.
- v. L'omesso pagamento nei termini, in quanto condizione d'ammissibilità dell'offerta, comporta l'esclusione dalla procedura.

17.3. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

- i. La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore non sono richiesti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, c. 4 del DL 76/2020.

17.4. Passoe

- i. Il concorrente dovrà inserire/allegare a sistema il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite FVOE.
- ii. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE presentato da ciascun soggetto.

- iii. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
- iv. In caso di avvalimento il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.

17.5. Procura (campo non obbligatorio);

- i. Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
- ii. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo del sistema denominato "Procura".
- iii. La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

17.6. f) Documentazione relativa all'avvalimento (campo non obbligatorio);

- i. In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 10 del presente Documento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a sistema la seguente documentazione:

- dichiarazione d'impegno verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- contratto di avvalimento in originale o copia autentica;
- DGUE dell'impresa ausiliaria.

Art. 18. Soccorso istruttorio

- i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (salve le acquisizioni della giurisprudenza in ordine ad elementi non essenziali), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
- ii. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, ove rilevanti ai fini dell'ammissione;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- iii. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- iv. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- v. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- vi. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 19. Documentazione tecnica

- i. Cliccando sul link “Risposta Busta Tecnica” (posizionato all’interno della sezione “Riassunto risposta”), ovvero per gli accessi successivi sul link “Modifica Risposta” (posizionato alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Tecnica”), sarà possibile caricare la documentazione nel prosieguo elencata.
- ii. Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva ed Esci”.
- iii. Il file contenente l’offerta tecnica dovrà:
 - a) essere formulata in lingua italiana;
 - b) a mero titolo indicativo, essere costante di non più di **10 pagine**, copertina, indice, ed allegati esclusi, margini e caratteri standard.
 - c) contenere l’ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 22.1 relativo ai criteri di aggiudicazione, e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.
 - d) rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
 - e) essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i soggetti raggruppati);

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Art. 20. Offerta economica

- i. Cliccando sul link “Risposta Busta Economica” (posizionato all’interno della sezione “Riassunto risposta”), ovvero per gli accessi successivi sul link “Modifica Risposta” (posizionato alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Economica”), sarà possibile procedere con le seguenti operazioni:
 - a) indicare a Sistema, nell’apposito campo, il ribasso percentuale sulla percentuale di aggio posta a base di gara.
 - b) caricare a sistema il modulo predisposto dalla Stazione appaltante, che, oltre a riepilogare il ribasso digitato a sistema, prevede l’indicazione:
 - dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specifici per la commessa (ovvero i cd. costi propri, valore diverso da quello stimato dalla stazione appaltante per i rischi interferenziali - valore per i tre anni solari senza considerare l’opzione di proroga);
 - dei propri costi della manodopera (valore per tre anni solari senza considerare l’opzione di proroga);
 - del Piano Economico, con analitica scomposizione del costo della manodopera indicato
- ii. In caso di discordanza tra il modello caricato e le digitazioni a sistema prevarrà in ogni caso il modello caricato.
- iii. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l’importo a base d’asta.
- iv. La mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera comporterà l’esclusione dalla procedura.

Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA

Art. 21. Invio dell’offerta

- i. Per inviare definitivamente la risposta alla RDO on line è necessario:
 - a) accedere alla RDO on line;
 - b) cliccare su “Invia risposta”;
 - c) cliccare su “OK” per confermare l’invio;
- ii. Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).
- iii. Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
- iv. Gli step precedenti del percorso guidato per l’invio dell’offerta, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema sino al compimento dello step previsto dal presente articolo.

Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 22. Criterio di aggiudicazione

- i. L'appalto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
- ii. La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Componente qualitativa	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PTec)	70
Componente economica	Punteggio massimo
Offerta economica (Peco)	30
Totale (PTOT)	100

22.1. Punteggio Tecnico (PTec)

- i. Il Punteggio Tecnico (PTec) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica, con le modalità nel prosieguo indicate.
- ii. La documentazione tecnica da presentare dovrà essere redatta seguendo i mandati indicati nel capitolato Prestazionale, e strutturata secondo lo schema qui di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE			Punteggio Max	Criterio
A	Modalità di organizzazione dei servizi		49	
	A1	Adeguatezza della struttura organizzativa, con evidenza di pregresse esperienze specificatamente maturate sulla gestione del Canone Unico Patrimoniale	5	Discrezionale
	A2	Descrizione dei procedimenti di gestione ordinaria di tutte le entrate oggetto del procedimento relativamente ai processi ed alle metodologie implementate	8	Discrezionale
	A3	Descrizione dei procedimenti di gestione della riscossione coattiva relativamente ai processi ed alle metodologie implementate	5	Discrezionale
	A4	Descrizione dei procedimenti di gestione del contenzioso relativamente ai processi ed alle metodologie implementate	5	Discrezionale
	A5	Strumenti software impiegati nel servizio, con evidenza delle principali funzionalità, avuto riguardo ai sistemi di accesso riservato per il comune e per i contribuenti;	7	Discrezionale
	A6	Caratteristiche dello sportello territoriale, con evidenza di ubicazione ed orari di apertura, non inferiori questi ultimi al parametro minimo previsto dal capitolato prestazionale, nonché dei servizi erogati ai contribuenti	8	Discrezionale
	A7	Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e delle iniziative poste in opera dall'appaltatore finalizzate alla condivisione degli obiettivi dell'Ente esposti nel Capitolato, nonché del sistema di rendicontazione	6	Discrezionale
	A8	Piano di manutenzione degli impianti affissionistici	5	Discrezionale
B	Personale		13	
	B1	Descrizione del gruppo di lavoro specificatamente dedicato al Comune di Codroipo, con evidenza di professionalità, funzioni e relativi monte ore annui	8	Discrezionale
	B2	Piano di formazione del gruppo di lavoro	5	Discrezionale
C	Migliorie/Soluzioni migliorative (Le soluzioni proposte devono		8	

	essere descritte in modo chiaro e dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzativo/gestionali. Esse dovranno inoltre: essere integrative rispetto allo standard definito in capitolato; essere coerenti o comunque connesse all'oggetto del contratto; essere offerte senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante o dei cittadini); potranno liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base dei parametri minimi fissati dal Capitolato Prestazionale, o essere integrativi di questi, nei limiti della succitata coerenza e connessione.		
C1	L'offerente dovrà descrivere in dettaglio le soluzioni migliorative ulteriori, non trattate nei punti precedenti, idonee ad aumentare il livello qualitativo del servizio, tanto nei rapporti con l'ente, quanto in quello con i contribuenti.	8	Discrezionale

- iii. Per gli elementi discrezionali, ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni singolo sub-criterio e sub-elemento di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”;

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia	Da 0,80 a 0,89

	di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

- iv. La commissione valuterà in ogni caso l'originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alla specificità dell'affidamento in oggetto.
- v. Si invitano infine i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto costante di 10 (dieci) pagine, (copertina, indice ed allegati esclusi, per ulteriori 5 pagine indicative) evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagiata la lettura da parte dei commissari. S'invitano i concorrenti a non produrre allegati ultronei rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari di gara.
- vi. Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:
 - a) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 42;
 - b) successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla riparametrazione del coefficiente per ciascun sub-criterio e sub-elemento (eccettuati quelli on/off, tabellari, ovvero automatici allorché previsti) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo. I coefficienti definitivi si otterranno rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti saranno rapportati a questo in maniera proporzionale;
 - c) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun elemento che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
 - d) alla stesura quindi dei punteggi definitivi risultanti per ciascun concorrente ammesso, e quindi del punteggio totale, senza procedere alla doppia riparametrazione;
 - e) in caso di partecipazione di un solo offerente, non si procederà con le operazioni di riparametrazione.

22.2. Punteggio Economico (PEco)

- i. Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta economica, il coefficiente V(i) e quindi il Punteggio Economico (PEco) sono determinati applicando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove

V_i = coefficiente attribuito

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$$\alpha = 0,7$$

- ii. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso attribuito alla componente prezzo. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5.

Capo 8 – FASE DI GARA

Art. 23. Disciplina generale delle sedute

- i. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata;
- ii. Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.
- iii. Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dalla giurisprudenza (Ex multis Cons. St., 11 marzo 2019, n. 1637; Cons. St., 13 dicembre 2018, n. 7039).

Art. 24. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa

- i. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
- ii. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata dal RUP, eventualmente supportato o sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, anche in veste monocratica, il quale procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18;
 - redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, il quale fungerà da provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.
- iii. Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile dalla commissione giudicatrice, né dai concorrenti o da terzi.
- iv. Il RUP, o il soggetto incaricato, procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
- v. L'analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal RUP in successive sedute riservate.

Art. 25. Apertura busta della documentazione tecnica

- i. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP (ovvero la commissione giudicatrice di cui al paragrafo che segue) procederà immediatamente all'apertura (sblocco) delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, ed alla successiva consegna della documentazione di gara alla commissione giudicatrice all'uopo nominata.
- ii. La Commissione, quindi, procederà, in apposita/apposite seduta/e all'analisi ed alla valutazione delle Offerte Tecniche, e quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal presente Documento.

25.1. La commissione giudicatrice

- i. La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dovrà essere composta da un numero dispari pari a 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, presa visione della lista dei concorrenti, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina in analogia a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, del Codice.
- ii. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione di eventuali offerte anormalmente basse.

- iii. La commissione potrà essere composta:
 - da dipendenti della stazione appaltante;
 - da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
 - da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto, scelti anche sulla base di un criterio di prossimità territoriale in ossequio al principio di economicità, nonché di specializzazione sul tema oggetto del contratto.
- iv. La Stazione appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sulla piattaforma telematica nella sezione dedicata alla procedura di gara per il tramite del profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente".

Art. 26. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria

- i. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche il RUP procederà immediatamente all'apertura e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.
- ii. Si procederà quindi all'attribuzione dei punteggi secondo le formule indicate nel presente documento.
- iii. Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
- iv. La graduatoria provvisoria così eventualmente visualizzata non dovrà essere considerata ai fini dell'aggiudicazione della procedura. Sarà il RUP a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.
- v. In caso di parità in graduatoria si procederà con la richiesta di miglioramento del prezzo, con le modalità che verranno comunicate nella richiesta medesima, sempre per il tramite della piattaforma telematica ai fini di garantire la massima trasparenza. In caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che ha conseguito il miglior punteggio qualitativo, stante l'assoluta prevalenza di quest'ultimo sull'elemento prezzo. In caso di una nuova parità sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte in situazione di parità.

26.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»

- i. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta economica, le offerte:
 - a) Che non siano riconducibili all'offerente;
 - b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
 - d) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente;
- ii. La mancata presentazione del PEF, in quanto funzionale alla verifica della sostenibilità dell'offerta, sarà passibile di soccorso istruttorio nell'ambito del relativo sub-procedimento.
- iii. La mancata produzione delle giustificazioni preventive relative alla manodopera, non si procederà con il soccorso istruttorio, e la richiesta all'aggiudicatario seguirà l'iter di cui all'art. 95 comma 10 del Codice, ovvero quello relativo alla verifica dell'anomalia.

Art. 27. Verifica di eventuali offerte anomale

- i. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97c. 3 del Codice, la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, riservandosi comunque la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta allorquando in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- ii. A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all'offerente sospettato di aver inviato un'offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell'offerta.

- iii. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- iv. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
- v. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- vi. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
- vii. La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 9 – AGGIUDICAZIONE

Art. 28. Proposta di aggiudicazione

- i. La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP a favore dell'offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.
- ii. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 29. Aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 28 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a. ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - b. ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

Art. 30. Controllo sul possesso dei requisiti

- i. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
 - a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema FVOE. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema FVOE;
 - b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

Art. 31. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Art. 32. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- ii. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti, con conseguente segnalazione all'ANAC.

Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 33. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

- i. Il contratto non può essere stipulato prima:
 - a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, se applicabili;
 - c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Art. 34. Modalità di stipula del contratto

- ii. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
- iii. Gli oneri per diritti di segreteria e di rogito, e di ogni spesa connessa al contratto per addivenire alla stipula sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924.

Art. 35. Obblighi dell'aggiudicatario

- I. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
 - a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti, se richieste dai documenti di gara;
 - d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.
 - e) a depositare presso la stazione appaltante la documentazione a comprova dell'ufficio territoriale;
 - f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere ritirata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
 - g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria, ed effettua segnalazione all'ANAC.

Capo 11 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 36. Accesso agli atti

I. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

36.1. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

- I. L'accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali;
- II. Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l'accesso agli atti se ne accerti l'oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità, ovvero denegarlo ove rilevi una richiesta meramente esplorativa.

Art. 37. Controversie

37.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

- I. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Friuli Venezia Giulia, come segue:
 - a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di ricezione della lettera d'invito, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, se presentato contro l'esclusione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

37.2. Controversie in materia contrattuale

- I. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 38. Supplente

- I. Ai sensi dell'articolo 110, e nei casi ivi previsti:
 - a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
 - b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

Art. 39. Riserva di aggiudicazione

- I. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 40. Altre disposizioni e informazioni

40.1. Trattamento dei dati personali

- i. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.
- ii. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
- iii. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- iv. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
- v. Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- vi. I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.
- vii. In particolare, si tratta di:
 - consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
 - Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
- viii. inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;
- ix. Si rinvia all'allegata informativa.

Art. 41. Allegati

- i. Relazione ed indicazioni per il PE
- ii. Capitolato
- iii. Schema di contratto
- iv. DGUE
- v. Modello offerta economica

IL RUP
Silvana Comisso